

COMM. TRIB. BERGAMO - 129/10/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con detto avviso veniva contestato al Centro Sportivo Nuova Coral, ed alla signora Pr. Gl. ed al Sig. Fr. Ba., nella loro qualità di autori delle violazioni, perché di fatto gestori della palestra sede dell'associazione e luogo ove veniva svolta l'attività, di aver svolto attività commerciale avendo prestato i propri servizi anche a soggetti non soci e ciò in violazione dell'art.148 del T.U.I.R. n. 917/86;

veniva, inoltre, contestata l'illegittima cessione di quote o del contributo associativo, l'illegittima distribuzione degli utili e la violazione del principio di democrazia interna.

Conseguentemente l'ufficio aveva ritenuto che l'associazione era da considerarsi Ente Commerciale la cui attività dava luogo a reddito d'impresa e come tale doveva essere assoggettata alle imposte di legge.

In particolare, i ricorrenti contestavano che l'attività principale dell'associazione fosse quella commerciale ed a tal proposito facevano presente che il requisito dell'assenza di lucro non è requisito indispensabile per l'attribuzione del carattere di non commercialità e che l'attività non commerciale può determinare utili con la precisazione che gli eventuali utili vengano usati per l'attività istituzionale.

Evidenziavano, inoltre, che lo statuto dell'associazione non escludeva lo svolgimento di attività verso i non soci, purché detta attività non assumesse i caratteri della prevalenza e che l'art. 143,1° comma, ultimo inciso del T.U.I.R. precisa che non sono da considerarsi attività commerciali le prestazioni di servizio non rientranti nell'art.2195 cod.civ. rese in conformità alle finalità istituzionali dell'Ente e pertanto non rientrando le attività di palestra in quelle previste dall'art.2195 cod.civ. non potevano e non dovevano essere considerate attività commerciali.

Facevano, ancora presente che le somme di denaro ricevute dagli utenti della palestra per i servizi resi non erano idonee a modificare la natura istituzionale dell'attività svolta in quanto l'entità del corrispettivo stabilito non veniva determinato dalle regole di mercato, ma era finalizzata esclusivamente alla copertura dei costi dei servizi resi.

I ricorrenti, eccepivano, infine, la nullità degli atti impugnati per essere stati notificati ad una inesistente e non classificata "Società Centro Sportivo Coral".

Concludevano chiedendo in via pregiudiziale : dichiarare la nullità, l'illegittimità o l'annullamento degli atti impugnati per essere stati notificati ad una inesistente e non classificata società;

In via principale: dichiarare l'illegittimità, l'annullamento o la revoca degli atti impugnati per infondatezza del disconoscimento tanto del carattere di non commercialità che di quello dell'assenza del fine di lucro in capo al Centro Sportivo nuova Coral e per la documentata inesistenza di condotte appropriative poste a fondamento della ipotizzata natura commerciale dell'attività esercitata dal Centro Sportivo Coral;

In via subordinata : dichiarare l'infondatezza della pretesa a ragione del carattere meramente presuntivo dei rilievi e della mancata valorizzazione dei costi sostenuti.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'ufficio tributario che deduceva nel merito, ribadendo la legittimità del proprio operato, evidenziando che gli avvisi oggetto d'impugnazione traevano origine da un Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di

Finanza di Bergamo a seguito di verifica fiscale svolta nei confronti del Centro Sportivo Nuova Coral a seguito del quale era stato emesso avviso di accertamento per il recupero a tassazione di ricavi non dichiarati per il periodo 1999 al 2004 ed avviso di accertamento per il recupero a tassazione di ricavi non dichiarati per l'anno 2005 entrambi oggetto di impugnazione e definiti con Sentenze emesse da questa adita Commissione con Sent. N.° 38/08 Sez.7 e n.1419/08, Sez.9° che respingevano i ricorsi condannando i ricorrenti al pagamento delle spese dei giudizi.

Concludevano chiedendo il rigetto dei proposti ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.

Osserva la Commissione:

È priva di pregio l'eccezione formulata dal ricorrente circa il difetto di notifica dell'atto impugnato perché intestato ad una "inesistente e non classificata Società".

L'atto impugnato ha pienamente raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c. consentendo ai ricorrenti la piena conoscenza e l'identificazione dei presupposti materiali e giuridici cui è correlata la pretesa tributaria in modo da metterli in grado di esercitare giudizialmente il proprio diritto di difesa rispetto a quest'ultima.

Invero, dall'esame dei ricorsi riuniti e della documentazione prodotta risulta senza ombra di dubbio che i ricorrenti hanno compreso tutte le motivazioni della ripresa a tassazione ed hanno affrontato le argomentazioni di merito senza riserva alcuna, anche perché gli avvisi di accertamento impugnati hanno tratto origine da un P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza di Bergamo, a seguito di verifica fiscale, ritualmente notificato alla ricorrente Sig.ra Pr. Gl. nella sua qualità di legale rappresentante del "Centro Sportivo Nuova Coral".

Nel merito: Dall'esame dell'art. 148 del D.P.R. 917/86 emerge che le disposizioni agevolative di natura fiscale (previsione di non commercialità delle attività istituzionali previsti dal proprio statuto), operano a condizione che le associazioni sportive si conformino alle seguenti clausole, e che queste siano state inserite nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

1. divieto di distribuire utili o avanzi di gestione ovvero fondi, riserve, ecc. durante la vita dell'associazione;
2. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto o dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie;
5. l'eleggibilità libera degli organi amministrativi;
6. la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione;
7. criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazione, dei bilanci o rendiconti;

8. intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

Per quanto attiene il rendiconto economico e finanziario, esso dovrà riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione.

Si tratta di un documento che dovrà evidenziare anche l'attività decommercializzata.

La documentazione di supporto a tale documento, anche se non fiscale, dovrà essere conservata con le modalità previste dal Dpr. 600/73, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l'applicazione di un particolare trattamento di favore.

La mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale, determina, come conseguenza, la non applicabilità delle disposizioni concernente la non commercialità recate dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater, dell'art. 148 del Dpr. 917/86.

A supporto di quanto precede, si cita la sentenza del 5/19 novembre 1992, nr.467 della Corte Costituzionale, che ha stabilito: "Ai fini della successiva qualificazione dell'ente quale associazione riconducibile in una specifica tipologia nel comma 3 dell'art. 111 del TUIR, si afferma l'insufficienza dell'autoqualificazione dell'ente (come associazione politica, sindacale, di categoria, religiosa, culturale, sportiva eccetera) sulla base della sola definizione statutaria e, quindi, la necessità di una valutazione della reale natura dell'ente e dell'attività in concreto esercitata, alla stregua di obiettivi criteri desumibili dall'insieme delle norme dell'ordinamento."

Si vuole con ciò precisare che l'attività svolta "in diretta attuazione degli scopi istituzionali", non è quella genericamente rientrante tra le finalità istituzionali dell'ente, in quanto il legislatore subordina l'applicazione del regime di favore alla circostanza che l'anzidetta attività costituisca il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo.

Conseguentemente, nel caso in cui l'associazione sportiva sostenga delle attività commerciali, come conseguenza di una violazione alle forme previste per l'applicazione delle norme agevolative, dovrà istituire tutti i registri obbligatori previsti dalla vigente normativa fiscale con la conseguenza che andranno dichiarati come ricavi-operazioni attive (cioè di natura commerciale) anche le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici.

Invero, nel caso in cui l'associazione sportiva non si attenga alle clausole previste dall'art. 148, essa, a mente del comma 4 dell'art. 149 del Dpr. 917/86, non perde comunque la qualifica di ente non commerciale, ma in deroga all'art. 148, comma 1, del Dpr. 917/86, tutte le attività svolte e le quote versate dagli associati, si considereranno di natura commerciale, con l'obbligo di tenuta delle scritture contabili obbligatorie previste dalla vigente normativa fiscale in materia di IVA ed IRES.

Nel caso in esame le predette prescrizioni risultano violate.

Invero, dagli atti risulta provato che

- 1) diverse persone sono entrate nel centro sportivo in sostituzione dei soci effettivi (in violazione del principio di intrasmissibilità della quota);
- 2) i soci interpellati hanno univocamente dichiarato di non essere mai stati convocati per partecipare alle assemblee né di conoscere le modalità di convocazione, né di conoscere i nominativi dei membri del Consiglio direttivo né di avere mai avuto notizia in merito al rendiconto economico (in violazione del principio di democrazia interna) ;

3) non risultano essere state inserite nel "rendiconto" le somme percepite dai soci onorari né quelle percepite dalle persone non socie che hanno avuto accesso al centro, che hanno tutte dichiarato alla GdF di aver corrisposto corrispettivi pur essendo scritto sul modulo di adesione di aver usufruito delle strutture gratuitamente legittimando così la presunzione di una distribuzione degli utili (in violazione del principio di divieto di distribuzione degli utili).

Ciò posto, alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene legittimo l'operato dell'ufficio finanziario e destituite di fondamento le eccezioni svolte dai ricorrenti.

P.Q.M.

La Commissione, respinge i proposti ricorsi riuniti e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'ufficio che liquida in €2.000,00.